

13 settembre 2011

Il quadro normativo

*Le leggi più importanti per la realizzazione del Censimento
e la tutela della riservatezza dei dati raccolti*

La normativa europea

La tornata censuaria del 2011 è soggetta per la prima volta a una normativa europea (regolamento n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008), che fissa per tutti i Paesi dell'Unione: l'anno di riferimento, il campo di osservazione, le variabili a rilevazione obbligatoria, la qualità dei dati e la scadenza di trasmissione dei risultati a Eurostat, l'Ufficio statistico dell'Unione europea.

Ampia libertà, invece, viene lasciata sul fronte delle metodologie adottate, purché esse siano adeguatamente documentate. L'obiettivo della normativa europea è di garantire maggiore tempestività e comparabilità dei dati prodotti dagli Stati membri, offrire informazioni a grandi livelli di dettaglio territoriale e soddisfare le esigenze dei diversi segmenti di utenza.

La legge italiana

Il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni è stato indetto e finanziato dall'articolo 50 del decreto legge n. 78/2010 (convertito con modificazioni in legge n. 122/2010) insieme con il 9° Censimento generale dell'industria e dei servizi e il Censimento delle istituzioni *non-profit*.

Per il triennio 2011-2013, l'articolo citato stanZIA 627 milioni di euro per la realizzazione dei tre censimenti, di cui 590 milioni saranno utilizzati per il Censimento della popolazione e delle abitazioni.

La stessa disposizione affida all'Istat il compito di regolamentare le operazioni censuarie, attraverso il Piano generale di Censimento e apposite circolari, nonché mediante specifiche intese con le Province autonome di Trento e di Bolzano.

La tutela della riservatezza delle informazioni

Le informazioni raccolte in occasione del Censimento sono garantite sotto il profilo della tutela della riservatezza dei dati personali, secondo principi che l'Istat rispetta e assicura costantemente nel realizzare le proprie rilevazioni e indagini, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003).

Secondo il decreto legislativo n. 322/89, l'Istituto è tenuto a rispettare il segreto statistico e il segreto d'ufficio. I dati raccolti possono essere utilizzati solo per fini statistici e non possono

essere comunicati ad altre istituzioni o persone, se non elaborati e pubblicati sotto forma di tabelle e in modo tale che non sia possibile alcun riferimento a persone identificabili.

Il rispetto del segreto statistico si inserisce nella più ampia tutela dei dati personali prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

La tutela del segreto statistico e della privacy dei cittadini sono inoltre garantite dal Codice di Deontologia e di buona condotta, che disciplina il trattamento di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica (allegato A3 al decreto legislativo n. 196/03). Ma al di là degli obblighi di legge in 85 anni di attività l'Istat non è mai venuto meno al rispetto della riservatezza delle informazioni raccolte.

L'obbligo di risposta

È bene ricordare che rispondere ai quesiti formulati nel questionario è un obbligo sancito dall'art. 7 dello stesso decreto legislativo n. 322/1989. Tuttavia la normativa vigente prevede la facoltà di rispondere o meno alle domande riguardanti dati sensibili.